

LETTERA DI INCARICO PROFESSIONALE
Contratto d'opera intellettuale – artt. 2229 e ss. c.c.
Modello – Studio Legale Damiano–Lopreiato – 23 luglio 2026

tra

Dott. / Dott.ssa _____, nato/a a _____ il _____, con studio in _____, C.F. _____, P. IVA _____, iscritto/a all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di _____ al n. _____, abilitato/a ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel) **(di seguito, il “Commercialista”)**

e

Dott. / Dott.ssa _____, nato/a a _____ il _____, C.F. _____, P. IVA _____ (ove già attribuita), iscritto/a all'Albo dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di _____ al n. _____ **(di seguito, il “Cliente”)**

(congiuntamente, le “Parti” e, ciascuna, la “Parte”)

Premesse

- Il Cliente esercita la professione di medico chirurgo o di odontoiatra e opera, o intende operare, in regime forfettario ai sensi dell'art. 1, commi 54 e ss., della l. 23 dicembre 2014, n. 190.
- Il Cliente utilizza la piattaforma digitale Peer4Med Fisco (la “Piattaforma”), fornita da Testbusters S.r.l. Società Benefit (“Testbusters”), in forza di autonomo contratto stipulato direttamente con quest'ultima.
- Anche il Commercialista utilizza la Piattaforma in forza di autonomo contratto stipulato direttamente con Testbusters, avente a oggetto il solo utilizzo dello strumento informatico.
- Testbusters è estranea al presente incarico: non ne è parte, non lo intermedia, non concorre alla scelta del Commercialista da parte del Cliente e non risponde in alcun modo dell'operato professionale del Commercialista. Testbusters non svolge, né può svolgere, attività riservata agli iscritti agli albi professionali (art. 2229 c.c.; d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139).
- Il Cliente intende conferire al Commercialista, che accetta, l'incarico professionale di seguito descritto.

Tutto ciò premesso, e formando le premesse parte integrante e sostanziale del presente contratto (il “Contratto”), le Parti convengono quanto segue.

1. Oggetto dell'incarico

1.1 Il Cliente conferisce al Commercialista, che accetta, l'incarico di svolgere in suo favore le seguenti prestazioni professionali:

- a) predisposizione e invio telematico della dichiarazione dei redditi, con calcolo delle imposte, generazione dei modelli F24 e determinazione dell'importo da riportare nel Modello D ENPAM;
- b) espletamento telematico della pratica di apertura della Partita IVA e delle eventuali comunicazioni di variazione o cessazione;
- c) una prima sessione conoscitiva, telefonica o in videoconferenza, della durata di trenta minuti, dedicata allo scambio della documentazione necessaria e alla verifica dei requisiti di accesso e di permanenza nel regime forfettario;
- d) riscontro, a mezzo posta elettronica, a quesiti ordinari inerenti alla gestione della Partita IVA e ai relativi profili fiscali.

1.2 Con riferimento alla dichiarazione dei redditi, i quadri compresi senza limitazioni, quelli subordinati alla trasmissione di documentazione entro il 30 aprile e quelli da consegnare già compilati a cura del Cliente sono analiticamente indicati nell'**Allegato A**.

1.3 Il Commercialista, ai sensi dell'art. 3, comma 6-bis, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, assume l'impegno alla trasmissione telematica delle dichiarazioni predisposte, sia per proprio conto sia per quelle predisposte dal Cliente, e rilascia al Cliente il relativo impegno nonché copia della dichiarazione trasmessa e della ricevuta di avvenuta presentazione.

2. Prestazioni escluse

2.1 Restano in ogni caso a carico esclusivo del Cliente: l'invio dei modelli F24 attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate; la trasmissione del Modello D ENPAM attraverso il portale riservato e il pagamento dei relativi bollettini. Su richiesta, il Commercialista fornisce le istruzioni operative e i modelli precompilati.

2.2 Le prestazioni ulteriori rispetto a quelle indicate all'art. 1 sono rese solo previo accordo scritto e a fronte del corrispettivo indicato nell'**Allegato B**. Nessuna prestazione ulteriore è avviata in difetto di consenso preventivo ed esplicito del Cliente, che riceve preventiva indicazione della motivazione e dell'importo.

3. Obblighi del Commercialista

3.1 Il Commercialista esegue l'incarico con la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., nel rispetto delle norme di legge, dell'ordinamento professionale e del codice deontologico della professione.

3.2 Il Commercialista dichiara e garantisce di possedere, e si obbliga a mantenere per l'intera durata del Contratto, l'iscrizione all'Albo, l'abilitazione ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate e ogni ulteriore titolo o autorizzazione necessari. Comunica senza indugio al Cliente il venir meno di anche uno solo di tali requisiti.

3.3 Il Commercialista mantiene in vigore, per l'intera durata del Contratto, polizza di assicurazione per i danni derivanti dall'esercizio dell'attività professionale, i cui estremi sono indicati all'art. 12. Comunica al Cliente ogni variazione rilevante.

3.4 Il Commercialista è tenuto al segreto professionale: non divulga a terzi fatti o informazioni apprese in ragione dell'incarico, né ne fa uso nel proprio o nell'altrui interesse, e vigila affinché collaboratori, dipendenti e tirocinanti osservino il medesimo obbligo. Le segnalazioni di operazioni sospette effettuate in buona fede ai sensi della disciplina antiriciclaggio non costituiscono violazione del segreto professionale.

3.5 Il Commercialista esegue l'incarico con lavoro prevalentemente proprio e non può affidarlo a terzi, neppure in parte, senza il consenso scritto del Cliente. In caso di temporanea impossibilità, può farsi sostituire da altro professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 3.2, dandone comunicazione al Cliente con almeno sette giorni di preavviso; l'assenza non può superare i trenta giorni per anno solare e il Cliente può opporsi per giustificato motivo.

3.6 Il Commercialista informa il Cliente sullo stato di esecuzione dell'incarico e comunica senza indugio l'insorgere di situazioni di conflitto di interessi.

3.7 Il Commercialista tiene indenne il Cliente da ogni pregiudizio derivante da errori a lui imputabili nell'esecuzione dell'incarico, ivi compresi gli errori nella predisposizione della documentazione fiscale e i ritardi nella trasmissione degli adempimenti. Resta esclusa la responsabilità per ritardi od omissioni riconducibili all'inadempimento del Cliente agli obblighi di cui all'art. 4.

4. Obblighi del Cliente

4.1 Il Cliente trasmette tempestivamente al Commercialista, per il tramite della Piattaforma, le informazioni e i documenti necessari all'esecuzione dell'incarico, garantendone completezza, veridicità e accuratezza.

4.2 Con riferimento ai quadri dichiarativi indicati nell'**Allegato A** come subordinati alla trasmissione di documentazione, il termine è fissato al 30 aprile di ciascun anno. Il Commercialista trasmette al Cliente almeno due solleciti, entro il 15 marzo e entro il 20 aprile, con indicazione analitica della documentazione mancante. Decorso il termine, i quadri non lavorati possono essere predisposti quale prestazione ulteriore ai sensi dell'art.

2.2; ove ciò non sia possibile, il Commercialista ne dà immediata comunicazione al Cliente in tempo utile per rivolgersi ad altro professionista.

4.3 Il Cliente conferisce al Commercialista la delega per la consultazione del cassetto fiscale e della sezione “Fatture e Corrispettivi”, secondo le modalità previste dai provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate, e trasmette copia di un documento di identità in corso di validità, provvedendo al rinnovo alla scadenza.

4.4 Il Cliente trasmette al Commercialista, entro dieci giorni dal ricevimento, gli avvisi bonari, gli avvisi di irregolarità e ogni altra comunicazione dell’Agenzia delle Entrate. In caso di trasmissione tardiva il Commercialista prende comunque in carico la pratica ma non garantisce il rispetto dei termini di legge.

4.5 Il Cliente dichiara di essere stato informato dei requisiti di accesso e di permanenza nel regime forfettario e delle relative cause di esclusione, con particolare riferimento alla partecipazione in società di persone o associazioni professionali, alla detenzione di partecipazioni in società a responsabilità limitata, ai limiti di reddito da lavoro dipendente o assimilato, ai limiti di reddito percepito dall’attuale o dal precedente datore di lavoro e ai limiti di spesa per lavoro accessorio e per compensi a collaboratori. Il Cliente si obbliga a comunicare senza indugio il verificarsi di una causa di esclusione.

4.6 Il Cliente prende atto che, per le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche, l’art. 10-bis del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 12 giugno 2025, n. 81, vieta l’emissione della fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio, e che tali operazioni sono documentate in formato analogico ovvero elettronico non veicolato dal SdI, ferma la trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria. Il Cliente è esclusivo responsabile della corretta qualificazione della natura sanitaria della prestazione e della qualità del destinatario.

5. Deposito e restituzione della documentazione

5.1 Il Commercialista trattiene la documentazione ricevuta per il tempo strettamente necessario all’espletamento dell’incarico e, comunque, nei limiti consentiti dall’art. 2235 c.c.

5.2 Alla cessazione del Contratto il Commercialista restituisce senza indugio al Cliente la documentazione ricevuta e gli elaborati prodotti, fatti salvi gli obblighi di conservazione previsti da norme inderogabili e dalla disciplina antiriciclaggio. Il Cliente è tenuto a ritirare la documentazione a semplice richiesta.

6. Obblighi in materia di antiriciclaggio

6.1 Il Cliente dichiara di essere stato informato che il Commercialista è tenuto agli obblighi di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo ai sensi del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e, in particolare, all’adeguata verifica della clientela, alla conservazione dei documenti e delle informazioni e, ove ne ricorrano i presupposti, alla segnalazione di operazioni sospette.

6.2 Il Cliente si obbliga a fornire con tempestività i documenti e le informazioni relativi alla propria identità, allo scopo e alla natura della prestazione e all’eventuale titolare effettivo, comunicando senza indugio ogni successiva variazione.

6.3 Il Cliente prende atto che l’impossibilità di completare l’adeguata verifica obbliga il Commercialista ad astenersi dall’esecuzione della prestazione e a valutare la segnalazione di operazione sospetta, e che in tale ipotesi il Contratto si scioglie senza che ciò comporti responsabilità a carico del Commercialista.

7. Compenso

7.1 Il compenso professionale è pattuito, ai sensi dell’art. 9, comma 4, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, nella misura indicata nell’**Allegato B**, che il Cliente dichiara di aver ricevuto e compreso prima del conferimento dell’incarico.

7.2 Il compenso è dovuto dal Cliente al Commercialista, che emette regolare fattura nei suoi confronti. **Il Cliente corrisponde il compenso a Testbusters**, la quale lo incassa in nome e per conto del Commercialista in forza del

mandato all'incasso da questi conferitole. Il pagamento così eseguito ha effetto liberatorio per il Cliente nei confronti del Commercialista ai sensi dell'art. 1188 c.c.

7.3 Il Cliente prende atto che l'importo da lui corrisposto a Testbusters si compone di due voci distinte, separatamente indicate in fattura: il corrispettivo dovuto a Testbusters per l'utilizzo della Piattaforma e il compenso professionale spettante al Commercialista. Testbusters non partecipa in alcuna misura al compenso professionale, che riversa al Commercialista; l'eventuale compensazione con il corrispettivo che il Commercialista deve a Testbusters per l'utilizzo della Piattaforma opera esclusivamente tra questi ultimi e non incide sulla posizione del Cliente.

7.4 Il compenso è onnicomprensivo e remunera tutte le attività e gli obblighi assunti ai sensi dell'art. 1, fatto salvo il rimborso delle spese di trasferta documentate e preventivamente autorizzate dal Cliente.

7.5 In caso di mancato pagamento, il Commercialista può sospendere l'esecuzione dell'incarico previa comunicazione scritta con termine non inferiore a quindici giorni per la regolarizzazione, restando in ogni caso tenuto a portare a termine gli adempimenti già avviati con scadenza nel periodo di sospensione. Sugli importi non corrisposti decorrono gli interessi di mora nella misura di legge.

8. Durata, recesso e chiusura ordinata

8.1 Il Contratto ha durata di dodici mesi dalla sottoscrizione e si rinnova tacitamente per periodi di pari durata, salvo disdetta comunicata dall'altra Parte almeno trenta giorni prima della scadenza, a mezzo posta elettronica certificata, raccomandata o messaggio tramite la Piattaforma.

8.2 Ciascuna Parte può recedere dal Contratto con preavviso scritto di almeno trenta giorni. Il recesso del Commercialista deve essere esercitato in modo da non recare pregiudizio al Cliente, secondo quanto prescritto dall'art. 2237, comma 2, c.c. e dalle norme deontologiche.

8.3 Il recesso è sempre ammesso, anche nel periodo dichiarativo. Qualora, alla data di efficacia del recesso, la lavorazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta di riferimento sia già stata avviata, il Cliente può alternativamente richiedere il completamento della dichiarazione, corrispondendo il residuo compenso annuo, ovvero rinunciarvi, restando dovuto il solo compenso corrispondente all'attività effettivamente svolta.

8.4 In ogni ipotesi di cessazione, il Commercialista porta comunque a termine gli adempimenti già assunti la cui scadenza cada nei sessanta giorni successivi alla comunicazione, con regolare remunerazione secondo le condizioni vigenti, in ossequio agli obblighi deontologici di chiusura ordinata del rapporto.

8.5 La cessazione, a qualunque titolo, del contratto stipulato dal Cliente o dal Commercialista con Testbusters non determina la risoluzione automatica del presente Contratto. In tale ipotesi le Parti concordano senza indugio le modalità alternative di trasmissione della documentazione e di prosecuzione dell'incarico ovvero, se la prosecuzione non sia possibile, procedono alla chiusura ordinata secondo l'art. 8.4, con restituzione al Cliente della quota di compenso già versata e non maturata.

8.6 il cliente prende atto che, in caso di cessazione del rapporto del suo commercialista con la piattaforma, la continuità sulla piattaforma gli è garantita tramite altro professionista, e che resta libero di scegliere se recedere con il nostro servizio.

9. Trattamento dei dati personali

9.1 Il Cliente è titolare del trattamento dei dati personali dei propri pazienti, ivi compresi i dati relativi alla salute ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2016/679.

9.2 Il Commercialista opera quale titolare autonomo del trattamento con riferimento ai dati trattati nell'esecuzione dell'attività professionale, secondo l'informativa allegata sub C.

9.3 Con riferimento alle attività meramente ancillari rispetto agli adempimenti che il Cliente esegue in autonomia attraverso la Piattaforma, il Commercialista opera quale responsabile del trattamento del Cliente, alle condizioni di cui all'**Allegato D** (Accordo sul trattamento dei dati personali).

9.4 Testbusters opera quale responsabile del trattamento nei confronti di ciascuna delle Parti per la fornitura della Piattaforma, sulla base di autonomi accordi ai sensi dell'art. 28 del Regolamento.

10. Estraneità di Testbusters

10.1 Le Parti si danno reciprocamente atto che Testbusters non è parte del presente Contratto, non partecipa alla determinazione del compenso professionale, non impartisce istruzioni sull'esecuzione dell'incarico e non risponde dell'operato del Commercialista.

10.2 Il Commercialista non è rappresentante di Testbusters e non ha alcun potere di obbligarla, salvo che tali poteri gli siano conferiti per iscritto in relazione ad atti determinati.

10.3 Il Cliente può in ogni momento, una volta effettuata la disdetta, conferire l'incarico ad altro professionista.

11. Clausola risolutiva espressa

11.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., ciascuna Parte può risolvere il Contratto mediante comunicazione scritta nelle seguenti ipotesi: perdita o sospensione dell'iscrizione all'Albo, dell'abilitazione telematica o della copertura assicurativa del Commercialista; violazione degli obblighi di cui agli artt. 3, 4 e 6; impossibilità di completare l'adeguata verifica della clientela; emersione di irregolarità fiscali imputabili alla Parte inadempiente.

12. Polizza professionale

Compagnia: _____ Polizza n.: _____ Massimale: _____
Scadenza: _____

13. Disposizioni finali

13.1 Il Contratto non è cedibile da nessuna delle Parti senza il consenso scritto dell'altra.

13.2 Ogni modifica o integrazione deve rivestire forma scritta e recare espresso riferimento al presente Contratto.

13.3 Per quanto non espressamente previsto si rinvia agli artt. 2229 e ss. c.c. in materia di contratto d'opera intellettuale, all'ordinamento professionale e alle norme deontologiche applicabili.

13.4 L'eventuale invalidità di una clausola non si estende alle altre; le Parti si impegnano a sostituirla con pattuizione valida di contenuto equivalente.

13.5 Il Contratto è regolato dalla legge italiana. Per ogni controversia è competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Approvazione specifica delle clausole

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341, comma 2, e 1342 c.c., il Cliente dichiara di aver specificamente esaminato e approvato le seguenti clausole: art. 2 (Prestazioni escluse); art. 4.2 (termine di decadenza del 30 aprile); art. 6.3 (astensione e scioglimento per impossibilità di adeguata verifica); art. 7.4 (sospensione dell'esecuzione per mancato pagamento); art. 8.1 (rinnovo tacito); art. 8.2 (recesso); art. 11 (clausola risolutiva espressa); art. 13.5 (foro esclusivo).

Luogo e data _____

Il Cliente _____

Il Commercialista _____

Il Cliente (approvazione specifica) _____

Il Commercialista

Allegati

Allegato A – Prestazioni dichiarative – quadri compresi, quadri subordinati alla documentazione entro il 30 aprile, quadri da consegnare già compilati. Da riprodurre dai parr. 4.3, 4.4 e 4.5 delle Condizioni generali Peer4Med Fisco.

Allegato C – Compenso professionale e listino delle prestazioni ulteriori. [DA DEFINIRE]

Allegato F – Informativa privacy del Commercialista. [la fornisce il comm.]